



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**

**Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica**

**D.D.G. n. 128**

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia";

Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985, recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive";

Vista la legge regionale n.14 del 9 agosto 1988 e sue mm. e ii., recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 maggio 1981 che detta norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali";

Vista la legge regionale n.5 del 5 aprile 2011, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche";

Vista la Circolare n.2/GAB. del 4 luglio 2011 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, recante in oggetto: "Legge regionale 5 aprile 2011, n.5, art. 12. indirizzi operativi";

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;

Visto il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, approvato con D.D.G. n. 262 del 30/09/2013;

Visto il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, approvato con D.D.G. n. 214 del 04/09/2013;

Visto il parere 150.11.2009 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, recante in oggetto: "Ambiente – Aree di riserva e di priserva naturale – Art. 13, L. n. 47/85 – Procedura;

Considerato che la recente disciplina regionale sulla trasparenza, semplificazione, efficienza, informatizzazione della pubblica amministrazione si impone anche sui pareri obbligatori richiesti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

Ritenuto, in questa prospettiva, di coinvolgere adeguatamente gli enti gestori delle riserve naturali, nella procedura di attestazione di conformità ex art. 13 della L. 47/85, come innovato dall'art. 36 del D.P.R. 380/01, per le opere eseguite nell'area protetta ad essi affidata;

Considerato che, per le opere abusive che costituiscono il c.d. abuso formale, cioè opere conformi al regime normativo vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello della presentazione della domanda (requisito della "doppia conformità": cfr., tra le tante, C.Stato sez. IV, 17/09/2007, n. 4338; C.Stato sez. V, 29/05/2006, n. 3267), "Il procedimento di sanatoria delle opere realizzate in difetto di preventiva autorizzazione, disciplinato dall'art. 13 l. n. 47 del 1985, ha oggetto ed effetti del tutto diversi da quello preordinato all'applicazione delle misure sanzionatorie, in via demolitoria o pecuniaria, tendendo al recupero sul piano giuridico ex post ed optimo iure dell'intervento eseguito in contrasto con le regole che ne impongono la preventiva valutazione di conformità alla disciplina urbanistica in atto ed ad ogni altra norma di tutela del territorio" (così C.Stato, sez. VI, 19/03/2008, n. 1184);

Ritenuto che l'opera abusiva, sottoposta alla disciplina dell'art. 13 della L. 47/85, debba ottenere *ex post* i necessari provvedimenti amministrativi o essere conforme alle disposizioni di legge;

Ritenuto che per la sanatoria dell'abuso formale (cfr. Capo I della L. n. 47/85, così come recepito con modificazioni dalla L.R. n. 37/85), realizzato nell'area di riserva e di pre-riserva, è opportuno individuare corrette procedure che coinvolgono le competenze al rilascio in via ordinaria del richiesto provvedimento sia l'ARTA che gli Enti gestori delle riserve;

## DECRETA

### Art. 1

Per i motivi suesposti, che l'accertamento di conformità di cui all'art. 13 della L. 47/85, per opere edilizie realizzate in aree sottoposte a vincolo di riserva naturale in assenza del provvedimento abilitativo, nella sola ipotesi di abuso formale, cioè di opere che risultano conformi al regime normativo vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello di presentazione della domanda, richiede il provvedimento di competenza dell'ARTA, sentito il C.R.P.P.N. (Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale) e/o dell'Ente gestore, e comunque secondo la procedura del regolamento della riserva in cui le opere ricadono.

### Art. 2

Non è dato procedere a questo Assessorato per le opere edilizie abusive non suscettibili di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85, per le quali è la competente Amministrazione comunale che deve provvedere al diniego senza alcun rinvio, giustificativo di ulteriori stasi temporali del procedimento, ad altre amministrazioni preposte alla tutela di vincoli.

### Art. 3

La documentazione richiesta, necessaria all'ottenimento del superiore provvedimento dell'ARTA sentito il C.R.P.P.N., è la stessa di quella finalizzata al rilascio del nulla-osta di opere edilizie in sanatoria sottoposte a vincolo di riserva naturale rientranti nella fattispecie di cui all'art. 24 della l.r.n.37/85, oltre al superiore certificato di "doppia conformità" urbanistica rilasciato dall'Amministrazione Comunale nel cui territorio tali opere abusive ricadono.

### Art. 4


L'iter procedurale tecnico amministrativo volto all'ottenimento dell'attestazione di conformità di cui all'art. 13 della L. 47/35 la cui domanda va presentata al comune competente dal soggetto interessato, là dove la doppia conformità può essere attestata, pena il diniego "ope legis" posto in capo all'Amministrazione Comunale, rimane immutato rispetto ai pronunciamenti legislativi, amministrativi e regolamentari e cioè:

- facoltativo rimane il soggetto richiedente (quale diretto interessato) il provvedimento di competenza di questo Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N. e quello di competenza dell'Ente gestore qualora debba essere reso in via esclusiva;
- nel caso in cui occorranza ambedue i provvedimenti, le istanze dovranno essere inoltrate a questo Assessorato per il tramite dell'Ente gestore che è onerato di formulare il provvedimento di competenza circa gli interventi proposti.

Palermo,

- 9 GIU. 2014

Il Dirigente del Servizio 5  
(Arch. Donatello Messina)



Il Dirigente dell'U.O. 5.3  
(Ing. Tommaso Noto)



II DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Maurizio Pirillo)

